



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Quater)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 5041 del 2019, proposto dai signori Mariateresa Albano, Roberta Amarante, Rocco Angilletta, Valentina Annunziata, Luca Bottoni, Fabio Bozzi, Greta Breccia, Antonino Bruno, Romina Bundo, Francesco Capasso, Luigi Capogrosso, Giuseppe Carbone, Enrico Caria, Federico Carrino, Dan Casarin, Assunta Cascone, Natascia Castellano, Carmen Casula, Pasquale Catapano, Salvatore Domenico Savio Cefalù, Federica Cella, Andrea Convertini, Matteo Luigi Coppola, Carmine Corrado, Dalila Corsa, Gianluigi Cortese, Mafalda Maria Costanzo, Antonio Credendino, Giovanna Curcio, Danilo D'Agata, Marina D'Alena, Daniela D'Amaro, Francesco D'Auria, Giuseppe De Stefano, Flavia De Vincentiis, Carla Del Re, Claudia Annarita Di Domenico, Angelo Di Pietro, Fabrizio Farci, Giuseppe Floris, Ilaria Giancani, Federica Graziano, Francesco Iebba, Antonio Iorio, Angelica Iuliucci, Giuseppe Laurenzano, Federica Leidi, Daniele Lombardo, Antonio Maiello, Stefania Malzone, Marco Manna, Alberto Marini, Angelo Marinò, Mario Martino, Saverio Mascolo, Giacomo Miatello, Alessandro Milazzo, Giovanni Mocci, Gregorio Montanino, Anna Montuori, Anella Morretta, Salvatore Muro, Ciro Musone, Nunzio Nevoso,

Alessia Nigro, Valentino Pacillo, Giovanna Pagano, Alberto Pais, Ivan Perco, Raffaele Pezzella, Giuseppe Pinello, Paolo Poddighe, Francesco Domenico Pometti, Francesco Luca Potente, Alessandro Giorgio Pula, Cesare Riccobono, Nunzia Ruberti, Diego Rullo, Laura Russo, Pasquale Russo, Luigi Saracino, Claudio Scalzo, Carmelo Sciarrino, Giulia Sergiacomi, Gabriele Silvestre, Denise Sozzi, Francesco Spanu, Rachele Tito, Lorenzo Tumazzo, Leonardo Urso, Giovanni Varino, Angelo Vece, Ilaria Villella, rappresentati e difesi dall'avvocato Pietro Celli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliato ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti

Massimo Castelli, non costituito in giudizio;

per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia,

- del decreto del Capo della Polizia - Direttore Generale della Pubblica Sicurezza n. 333-B/12D.3.19/5429 del 13 marzo 2019, pubblicato in G.U. - 4a Serie speciale n. 21 del 15 marzo 2019

- del decreto del Capo della Polizia - Direttore Generale della Pubblica Sicurezza n. 333-B/12D.3.19/9691 del 19 aprile 2019, pubblicato in G.U. - 4a Serie speciale n. 32 del 23 aprile 2019

e di ogni altro atto antecedente, conseguente o comunque connesso o dipendente, della questione di legittimità costituzionale dell'articolo 11, comma 2-bis, lettera b), del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito con modificazioni dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, nella parte in cui prevede che l'assunzione degli allievi agenti della Polizia di Stato, (...) nel limite massimo di 1.851 posti, mediante scorrimento della graduatoria della prova scritta di esame del concorso pubblico per l'assunzione di 893 allievi agenti della Polizia di Stato bandito con

decreto del Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza del 18 maggio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4a Serie speciale - n. 40 del 26 maggio 2017 (...), avvenga limitatamente ai soggetti risultati idonei alla relativa prova scritta d'esame e secondo l'ordine decrescente del voto in essa conseguito (...) che siano in possesso, alla data del 1° gennaio 2019, dei requisiti di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, nel testo vigente alla data di entrata in vigore della legge 30 dicembre 2018, n. 145, fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 2049 del citato codice dell'ordinamento militare, per contrasto con il principio di ragionevolezza delle leggi, con gli articoli 3 e 97 della Costituzione e con il principio del legittimo affidamento.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 giugno 2019 il Cons. Mariangela Caminiti e uditi per le parti i difensori presenti, come specificato nel verbale;

RITENUTO che la questione sottoposta al vaglio del Collegio merita un adeguato approfondimento nella più consona sede del merito;

RITENUTA la necessità, nelle more della trattazione del ricorso nel merito, di disporre l'ammissione con riserva dei ricorrenti alle prove di accertamento dei requisiti di cui all'art. 6, comma 1, lett. c), del d.P.R. n. 335/1982, in ragione del già avviato svolgimento delle stesse, in quanto calendarizzate tra l'8 maggio e l'11 luglio 2019;

RITENUTA, altresì, l'opportunità che il ricorso sia esteso anche ai soggetti di cui agli elenchi n. 1 e n. 2, allegati al decreto n. 333-B/12D.3.19/9691 del 19/04/2019,

che, peraltro, non riportano i nominativi dei soggetti nei cui confronti è stato attivato il procedimento di individuazione degli interessati all'avvio al corso di formazione degli allievi agenti di P. S. ai fini dell'assunzione ex art. 11, co. 2-bis, d. l. 135/2018, convertito con legge n. 12/2019, ma solo il numero di "Id. Domanda";

RITENUTO di accordare, sin d'ora, quanto alle modalità, l'autorizzazione alla notifica per pubblici proclami, in relazione all'elevato numero di contraddittori necessari, mediante la pubblicazione sul sito web della Polizia di Stato di un sunto del ricorso e degli estremi della presente ordinanza e che a tale incombente la parte ricorrente dovrà provvedere nel termine perentorio di giorni 45 (quarantacinque) decorrente dalla data della notificazione ovvero, se anteriore, della comunicazione in via amministrativa della presente decisione, ulteriormente provvedendo, entro il termine perentorio di giorni 20 (venti) dal completamento delle anzidette formalità di notificazione, al deposito della documentazione attestante il rispetto dell'incombente in questione;

RITENUTO di rinviare al definitivo ogni determinazione sulle spese di giudizio alla sede del merito che si fissa sin d'ora, come in dispositivo;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater) così dispone:

AMMETTE con riserva i ricorrenti alle prove di accertamento dei requisiti di cui all'art. 6, comma 1, lett. c), del d.P.R. n. 335/1982;

ORDINA alla parte ricorrente di provvedere all'integrazione del contraddittorio nei modi e tempi di cui in parte motiva.

FISSA per la trattazione del merito l'udienza pubblica del 3 aprile 2020.

SPESE al definitivo.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 4 giugno 2019 con
l'intervento dei magistrati:

Salvatore Mezzacapo, Presidente

Mariangela Caminiti, Consigliere, Estensore

Antonio Andolfi, Consigliere

L'ESTENSORE
Mariangela Caminiti

IL PRESIDENTE
Salvatore Mezzacapo

IL SEGRETARIO